

# ERRATA CORRIGE

## CODICE DI CIVILE, collana Codici plus, ed. 2014

### 1. D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. del 30 settembre 1993, n. 230. S.O.

**96. Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia.** <sup>(1)</sup> — 1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito. <sup>(2)</sup>

2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiana al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.

3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiana salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.

4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti.

5. I componenti degli organi e coloro che prestano la loro attività nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati al segreto professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione dell'attività istituzionale di questi ultimi.

---

- Vedi disposizioni di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. n. 659/1996, recante "Recepimento della direttiva 94/19/CEE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, che dispone: «1. I depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore protetti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono garantiti fino alla scadenza contrattuale o, in mancanza di scadenza, fino ad un anno dalla suddetta data in base alle norme del presente decreto».

---

#### Note

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.

<sup>(2)</sup> Comma così modificato dall'art. 1, comma 630, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

**120. Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi** <sup>(1)</sup> — 1. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento <sup>(2)</sup>.

1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:

a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento;

b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia <sup>(2)</sup>.

1-bis. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni <sup>(2)</sup>.

2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. <sup>(3)</sup>

3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

#### Note

<sup>(1)</sup> Articolo modificato dall'articolo 25 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e sostituito dall'articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 141 del 2010, riportato *sub* art. 40 *bis*, nota 1.

<sup>(2)</sup> Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

<sup>(3)</sup> Comma così sostituito dall'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147.